



Presidente

Omissis

Oggetto

Richiesta di parere del RPCT *Omissis* in merito all'applicabilità dell'art. 22, co. 2, del d.lgs. 33/2013 (rif. nota prot. n. 95136 del 09.08.2024). Fascicolo URAC 2024/4324. **Riscontro.**

Facendo seguito alla richiesta di parere in oggetto con cui sono stati sollevati due quesiti in merito all'applicabilità dell'art. 22, co. 2, del d.lgs. 33/2013, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'Adunanza del 29 ottobre 2024, ha esaminato la questione posta e svolto le seguenti considerazioni.

In merito al primo quesito, si precisa che la citata disposizione, laddove prevede anche la pubblicazione dei *"dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo"*, va intesa come riferita alla pubblicazione dei dati riguardanti i singoli soggetti che rivestono l'incarico e il compenso economico complessivo da ciascuno ricevuto.

A tali conclusioni si perviene, in primo luogo, sulla base della formulazione letterale dell'art. 22.

Il legislatore, infatti, utilizza l'espressione *"incarico"* che implica di per sé il conferimento e la titolarità dello stesso da parte di un soggetto nell'ente.

Va poi considerata la precisazione contenuta nella FAQ n. 8, pubblicata sul sito dell'Autorità, relativa all'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo in esame, che chiarisce che *"Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dall'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, detti amministratori hanno l'obbligo di comunicare ai soci pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento"*.

D'altra parte, il legislatore, al medesimo co. 2 dell'art. 22, con riferimento ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo degli enti pubblici e privati specificati al co.1, ha previsto la pubblicazione dei dati relativi al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (oltre ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari), attribuendo quindi rilievo alla trasparenza con riguardo a ciascun incarico.

A conferma dell'interpretazione esposta, si richiama, inoltre, l'art. 47, co. 2, del d.lgs. 33/2013 che prevede una specifica sanzione amministrativa in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, co. 2. In particolare, il secondo periodo di tale disposizione prevede che la *"la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione [...]"*. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso [...]."

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene di confermare l'interpretazione della *Omissis* rispetto ai dati da pubblicare con riferimento agli incarichi di amministratori.

Con riferimento poi al secondo quesito, si rappresenta che è lo stesso art. 22, co. 1, lett. b) a disporre espressamente che ciascuna pubblica amministrazione pubblica e aggiorna annualmente *"l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche"*

minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate".

Nel caso di specie, come chiarito dallo stesso RPCT nella richiesta di parere, *Omissis* detiene una partecipazione di circa il 7,9% (quindi minoritaria) nella società *Omissis* spa. Pertanto, detta società ricade nell'ipotesi di cui all'art. 22, co.1, lett. b) sopra citata e l'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati richiesti dall'art. 22.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia